



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto del Sindaco Metropolitan

N. 5 del 25/01/2021

Classifica: 010.

(7269619)

<i>Oggetto</i>	LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019, ART. 1, COMMI 816-847. DISPOSIZIONI TRANSITORIE VALIDE DAL 01.01.2021 FINO ALL'ISTITUZIONE MEDIANTE REGOLAMENTO DEL "CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA" E DEL "CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE.
----------------	---

<i>Ufficio Proponente</i>	DIPARTIMENTO TERRITORIALE
<i>Dirigente/ P.O</i>	TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA TERRITORIALE
<i>Relatore</i>	SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE

Il Sindaco Metropolitan

Premesso che:

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'art. 1, commi 816-836, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- il comma 817 del suddetto articolo prevede che il canone sia disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- il comma 821 sempre del medesimo articolo 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che il canone patrimoniale è disciplinato dagli enti locali, con regolamento da adottare, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato i capi I e II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quarter, del D.L. 30 dicembre

2019, n. 160, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

- le numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore dei nuovi canoni suddetti, attraverso proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento né nella Legge di "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*" (L. 30 dicembre 2020, n. 178) né nel D.L. c.d. "*Milleproroghe*" (D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020);
- in attuazione degli obblighi imposti dalla L. 160/2019, si rende pertanto necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale, in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti dalla citata L. 160/2019;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, richiamato dal citato comma 837 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 quale normativa di riferimento ai sensi della quale istituire il canone, prevede che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che: *«il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento»*;
- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, aveva differito al 31 gennaio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, termine ulteriormente differito al 31 marzo 2021, con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

Considerato che:

- la Direzione competente sta predisponendo, il nuovo Regolamento di disciplina del canone unico patrimoniale, che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Metropolitanamente entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, sopra indicato;

Ritenuto che:

- per quanto sopra esposto, si rende indispensabile e necessario dettare una disciplina transitoria - applicabile dal 1° gennaio 2021 e fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 - inerente il rilascio delle autorizzazioni relative alle concessioni di suolo pubblico, alla pubblicità ed ai pagamenti dei relativi importi dovuti, al fine di non interrompere ma anzi garantire il regolare svolgimento dei servizi e delle attività collegate ai provvedimenti autorizzatori suddetti;

Dato atto :

- che il canone in oggetto troverà applicazione per le autorizzazioni/ concessioni di suolo pubblico e per l'installazione di mezzi pubblicitari oltretutto sulla viabilità di competenza della Città metropolitana, anche su quella regionale ai sensi dell'art. 23 comma 3 della Legge regionale 10 dicembre 1998 n. 88, come modificata ed integrata con Legge Regionale n. 22/2015, con la quale sono state delegate alle Province e alla Città metropolitana le funzioni concernenti le strade regionali attribuite agli enti proprietari delle strade dalla legislazione vigente;
- che tale canone troverà applicazione anche relativamente alla SGC FIPILI, in forza della convenzione di cui alla Deliberazione del Consiglio metropolitanamente n. 33 del 18 aprile 2018, sottoscritta con la Regione Toscana e le province di Pisa e Livorno;

Richiamati:

- il *Regolamento per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree Pubbliche (COSAP) e del canone concessioni per accessi stradali*, approvato con deliberazione Consiglio metropolitanamente n. 29 del 7 maggio 2020;

- il *Regolamento per la disciplina della pubblicità lungo le strade in gestione alla Città metropolitana di Firenze o in vista di esse*, approvato con deliberazione Consiglio metropolitano n. 119 del 18 dicembre 2018 e modificato con deliberazione C.M. n. 47/2019 ;
- il *Regolamento generale per la disciplina delle entrate*, approvato con deliberazione Consiglio metropolitano n. 27 del 7 maggio 2020;

Visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n.267/2000, rispettivamente dal Dirigente della Direzione Patrimonio-TPL e dal Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari;

Assunti per l'urgenza i poteri del Consiglio e salava ratifica da parte dello stesso, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto approvato dalla Conferenza dei Sindaci con deliberazione n. 1/2014;

DISPONE

1. Nelle more dell'approvazione del Regolamento di istituzione del canone patrimoniale di cui in premessa, entro il termine stabilito dalle norme nazionali per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023, di applicare per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e l'entrata in vigore del nuovo Regolamento, il regime autorizzatorio attualmente vigente per gli atti ed i provvedimenti collegati ai diritti ed ai canoni soppressi dal 01.01.2021, ai sensi di quanto previsto dai rispettivi regolamenti, fermo restando che, una volta definitivamente approvato, il nuovo Canone patrimoniale di concessione, in applicazione di quanto disposto dalla Legge n. 160/2019 all'art. 1, commi 816 e 837, entrerà in vigore a far data dal 01.01.2021, consentendone quindi la formale applicazione anche ai provvedimenti adottati nel periodo transitorio.
2. Di disporre che per l'intero periodo di cui al punto 1) della presente deliberazione, si proceda al rilascio delle rispettive autorizzazioni/concessioni di competenza, demandando l'emissione dei documenti contabili collegati alle autorizzazioni/concessioni stesse, una volta divenuto efficace il Regolamento che disciplinerà il nuovo canone unico patrimoniale e le rispettive tariffe, al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi e delle attività collegate ai provvedimenti autorizzatori suddetti.
3. Di dare atto che, nel caso di controversia giudiziale, la materia oggetto della presente deliberazione rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.
4. **Di sottoporre a ratifica del Consiglio metropolitano il presente atto nella prima seduta utile.**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>”